SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA -

10° COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione strordinaria» (516-B), d'iniziativa del senatore Citaristi e di altri senatori, (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione congiunta e rinvio)

Presidente Pag. 2	, 3, 4
Baldini (PSI)	4
DI BENEDETTO (DC), relatore alla Commis-	
sione	2
GIANOTTI (PDS)	2

3º RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1992)

I lavori hanno inizio alle ore 9.30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» (516-B), d'iniziativa del senatore Citaristi e di altri senatori, (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» (516-B), d'iniziativa del senatore Citaristi, Gianotti, Di Benedetto, Montini, Ladu, Bonferroni, Lazzaro, Brina e Forcieri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Di Benedetto di riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

DI BENEDETTO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il comma 1 non è stato modificato. Al comma 2 è stato eliminato un riferimento all'ISVAP nel caso di finanziamenti superiori al settanta per cento dell'importo fissato per le riserve tecniche.

Al comma 3, dove si parla della misura degli interessi, al posto di «a un tasso corrispondente a quello della provvista del finanziamento praticato dalle banche di interesse nazionale» si è detto «a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto».

Il comma 4 è rimasto identico; dopo il comma 4 sono stati inseriti due nuovi commi, comma 5 e comma 6.

Pertanto, il comma 5 del testo approvato in prima lettura che, tra l'altro non è stato modificato dalla Camera dei deputati, diventa comma 7.

Ritengo che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non abbiano stravolto il senso del testo originario per cui ribadisco l'opportunità che il provvedimento venga approvato quanto prima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Signor Presidente, ritengo che la modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 1 sia pleonastica. Del resto, anche l'introduzione dei commi 5 e 6 non mi sembra che costituisca una novità rispetto al testo da noi licenziato in precedenza.

La modifica del comma 3 è invece giustificata; è più opportuno parlare di interessi con riferimento ad un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto piuttosto che ad un tasso con riferimento alla provvista del finanziamento praticato dalla banche di interesse nazionale.

10^a Commissione

3° RESOCONTO STEN. (47 dicembre 1992)

Un altro punto che vorrei sottolineare è che, per i rami assicurativi concernenti il risarcimento dei danni, non riferibili al settore della responsabilità civile auto, mancano garanzie tali da fornire agli assicurati idonei strumenti di tutela in caso di inadempienza delle compagnie. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre un meccanismo di garanzia analogo a quello gestito dalla Banca d'Italia per il settore del credito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Art. 1.

- 1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- «Art. 7-bis. (Finanziamenti ad imprese in crisi). 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.
- 2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
- 3. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la

10^a Commissione

3º RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1992)

commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonchè la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

- 4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.
- 5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
- 6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.
- 7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3».
- 2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.

CITARISTI. A nome del Gruppo della democrazia cristiana annuncio il voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

BALDINI. Signor Presidente, sostanzialmente siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in titolo; comunque, ci riserviamo di esprimere un parere al riguardo soltanto nel momento in cui saranno pervenuti tutti i pareri delle Commissioni interessate.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, poichè non sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.